

**Oggetto: DICHIARAZIONE SU DIDATTICA A DISTANZA, RIUNIONI COLLEGIALI,
PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE**

Premesso che

- nella situazione di attuale emergenza e conseguente sospensione delle attività didattiche svolgere attività didattica a distanza risponde a un'inevitabile necessità, ma non ad un obbligo giuridico (in questo senso va infatti letto l'art. 1 del d.P.C.M. del 4 marzo 2020 secondo cui il dirigente scolastico ha l'obbligo di attivare modalità di didattica a distanza senza che a ciò corrisponda alcun obbligo da parte dei docenti);
- dal d.lgs. n. 165/2001 fino alla legge n. 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (nel d.l. n. 6/2020 non si rinviene deroghe a tali previsioni legislative) secondo il dettato dell'art. 7 del T.U. che assegna al Collegio dei docenti *“potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto [...] Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”*;
- non prevedendo inoltre la normativa vigente alcuna forma di organo collegiale a distanza con potere deliberante, in questa fase così peculiare, Collegi, Dipartimenti, Consigli di Classe, riunioni di staff, devono essere considerati informali momenti di raccordo e confronto tra i docenti che in questo momento non necessitano di ulteriori formalismi burocratici;
- la Nota MIUR prot. n. 388 del 17 marzo 2020 non ha rango normativo e, inoltre, esplicitamente prevede che *“nulla di meramente formale può essere richiesto in un frangente come questo”*;

si fa presente quanto segue:

- risulta impossibile rimodulare le programmazioni e gli obiettivi formativi in quanto la loro stesura non può prescindere dalla valutazione della variante tempo; essendo l'attuale situazione quanto mai incerta in merito al prolungarsi o meno delle attività di didattica a distanza, appare decisamente poco opportuno avventurarsi in ipotesi di rimodulazione della programmazione e degli obiettivi formativi; oltre a questo, esiste già un documento ufficiale, il programma finale, all'interno del quale i/le docenti possono inserire le modifiche intervenute rispetto alla programmazione iniziale a causa dell'emergenza da Covid-19;
- risulta altrettanto impossibile procedere a produrre voti di qualsiasi tipo, in quanto la peculiarità della didattica a distanza non permette ai docenti di assolvere all'obbligo della vigilanza durante le prove oggetto di valutazione sia scritte che orali nel rispetto delle normative vigenti, con l'evidente rischio di esporre docenti e dirigenti scolastico a ricorsi presso le sedi competenti. Inoltre la valutazione di alunni/e disabili non potrebbe rispondere ai criteri previsti dall'art. 314, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994, come indicato dall'art. 2, comma 5, del d.P.R. n. 122/2009.

Inoltre, riteniamo che la questione della validità dell'anno scolastico e di tutti i relativi atti amministrativi debba essere risolta in via squisitamente politica attraverso una via normativa che non può essere rappresentata da una nota ministeriale.

Per tutte queste ragioni

segnaliamo che personale docente non è tenuto a rimodulare le programmazioni e a procedere agli atti di valutazione; il personale potrà, come già sta facendo, continuare quotidianamente a impegnarsi al fine di mantenere un contatto educativo con i/le studenti/esse per mezzo delle attività didattiche fornite attraverso il registro elettronico e le piattaforme integrate nel pieno rispetto della libertà di insegnamento cercando, per quanto la situazione attuale lo possa permettere, di contribuire al loro percorso di crescita umana e culturale.

Per i Cobas Scuola Pisa
Giuseppe Niosi

Pisa, 28.03.2020